

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Russia

(2007/C 23/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla società per azioni «Mineral and Chemical Company EuroChem», un produttore esportatore russo («richiedente»).

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è urea originaria della Russia («prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 901/2001 ⁽²⁾ del Consiglio sulle importazioni di urea originarie della Russia.

Un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, limitato alla forma delle misure, delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, è stato pubblicato il 4 maggio 2006 ⁽³⁾. Detti riesami sono ancora in corso.

4. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è basata su elementi di prova diretti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto tra i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per compensare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basate sul margine di pregiudizio determinato in precedenza.

5. Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per il richiedente, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni da altri produttori esportatori del prodotto in esame, come previsto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 901/2001.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 127 del 9.9.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a).

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6. Termini**a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione**

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione H
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).